



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 146 final

2014/0083 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "l'accordo").

La decisione della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di associazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica è presentata separatamente.

Le relazioni tra l'UE e la Repubblica di Moldova sono attualmente disciplinate dall'accordo di partenariato e di cooperazione che è entrato in vigore nel luglio 1998.

I negoziati su questo accordo ambizioso e di vasta portata tra l'UE e la Repubblica di Moldova sono stati avviati nel gennaio 2010. Nel febbraio 2012 l'UE e la Repubblica di Moldova hanno avviato anche negoziati sulla parte relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) come elemento fondamentale dell'accordo di associazione. Il 29 novembre 2013 l'Unione europea e la Repubblica di Moldova hanno siglato il testo dell'accordo di associazione, compresa la parte relativa alla DCFTA.

L'accordo di associazione mira ad accelerare l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche tra la Repubblica di Moldova e l'UE nonché a promuovere la progressiva integrazione economica della Repubblica di Moldova con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici, tra l'altro mediante una DCFTA, come parte integrante dell'accordo.

2. ESITO DEI NEGOZIATI

Il Consiglio è stato regolarmente informato e consultato nei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare in seno al COEST e al comitato della politica commerciale (TPC), in tutte le fasi dei negoziati. La Commissione ritiene che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati conseguiti e che il progetto di accordo di associazione sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto definitivo dell'accordo di associazione può essere sintetizzato come segue.

L'accordo istituisce un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra. Questo segna una nuova fase nello sviluppo delle relazioni contrattuali UE-Repubblica di Moldova, che mira all'associazione politica e all'integrazione economica senza precludere ulteriori sviluppi progressivi.

Gli obiettivi generali dell'associazione sono i seguenti: promuovere il progressivo ravvicinamento tra le Parti sulla base dei valori comuni; consolidare il quadro per un dialogo politico rafforzato; promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità con riferimento alle dimensioni regionale e internazionale; stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione economica della Repubblica di Moldova con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici; potenziare la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri ambiti di reciproco interesse.

L'accordo di associazione contempla inoltre varie possibilità di cooperazione settoriale, concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica e sulla crescita, sulla *governance* e sulla cooperazione settoriale in 28 ambiti, tra cui: riforma della pubblica amministrazione, gestione delle finanze pubbliche, energia, trasporti, protezione

dell'ambiente e azione diretta, cooperazione in materia di politica industriale e delle piccole e medie imprese, politiche sociali, protezione dei consumatori, agricoltura e sviluppo rurale, cooperazione transfrontaliera e regionale, istruzione, formazione, cooperazione con la società civile e gioventù nonché cooperazione culturale. In tutti questi ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai quadri attualmente esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere più sistematici il dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un elemento fondamentale per i capi sulla cooperazione settoriale è il quadro completo del progressivo ravvicinamento all'*acquis* dell'UE figurante negli allegati dell'accordo. L'attuale cooperazione si baserà su calendari specifici per il ravvicinamento, da parte della Repubblica di Moldova, a parti selezionate dell'*acquis* dell'UE e per la relativa attuazione, a cui sarà improntato il programma di riforme interne e di modernizzazione della Repubblica di Moldova.

L'accordo comprende un quadro istituzionale aggiornato riguardante le sedi della cooperazione e del dialogo. È previsto un ruolo decisionale specifico del Consiglio di associazione e, per delega, del Comitato di associazione, che possono anche riunirsi in una formazione specifica per affrontare le questioni commerciali. Sono previste anche sedi per la cooperazione a livello di parlamento e di società civile. L'accordo comprende altresì disposizioni relative al monitoraggio, al ravvicinamento, all'adempimento degli obblighi e alla risoluzione delle controversie (comprese disposizioni specifiche per le questioni commerciali).

Una maggiore integrazione economica attraverso la DCFTA darà un notevole impulso alla crescita economica del paese. Il metodo prescelto sarà il ravvicinamento della Repubblica di Moldova alla legislazione, alle norme e agli standard dell'UE. In quanto elemento fondamentale dell'accordo di associazione, la DCFTA creerà opportunità commerciali nell'UE e nella Repubblica di Moldova e favorirà una reale modernizzazione economica e una progressiva integrazione con l'UE. Da questo processo dovrebbero scaturire standard di qualità più elevati per i prodotti, migliori servizi per i cittadini e, soprattutto, la capacità della Repubblica di Moldova di competere efficacemente sui mercati internazionali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica per la conclusione del presente accordo è l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo di associazione a nome dell'Unione. Per la Comunità europea dell'energia atomica si applica uno strumento giuridico separato.

Alla luce dei summenzionati esiti dei negoziati, la Commissione propone che il Consiglio decida la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, previa approvazione del Parlamento europeo.

La forma della proposta presentata dalla Commissione come accordo tra l'Unione e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è dovuta al fatto che l'elaborazione di questo accordo è iniziata conformemente alle norme del trattato vigenti prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea¹,

vista l'approvazione del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova, destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione³.
- (2) Detti negoziati sono stati portati a termine con successo e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (di seguito "l'accordo"), è stato siglato in data 29 novembre 2013.
- (3) Conformemente alla decisione [numero della decisione] del Consiglio, del [data]⁴, l'accordo è stato firmato a [luogo] il [data], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche da adottare a cura del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 306 dell'accordo.
- (5) È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
- (6) L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
- (7) L'accordo dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

¹ GU L del , pag. .

² GU L del , pag. .

³ GU L 181 del 24.6.1998.

⁴ GU L del , pag. .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, unitamente ai relativi allegati e protocolli (di seguito "l'accordo") è approvato a nome dell'Unione⁵.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 465, paragrafo 1, dell'accordo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.⁶

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 306 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in base alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari⁷.

Articolo 4

1. Una denominazione protetta a norma del titolo V, capo 9, sottosezione 3 "Indicazioni geografiche", dell'accordo può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare.
2. A norma dell'articolo 301 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 5

L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente presso gli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

⁵ Il testo dell'accordo è allegato alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU...).

⁶ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal Segretariato generale del Consiglio.

⁷ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*